



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2083

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di siti di interesse nazionale

Indice

1. DDL S. 2083 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2083	4

1. DDL S. 2083 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2083
XVIII Legislatura

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di siti di interesse nazionale

Iter
14 maggio 2021: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2083 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare

[Luca Briziarelli](#) ([L-SP-PSd'Az](#))

Cofirmatari

[Paolo Arrigoni](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Francesco Bruzzone](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Giuliano Pazzaglini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Elena Testor](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Paolo Ripamonti](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Stefania Pucciarelli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Roberto Marti](#) ([L-SP-PSd'Az](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **2 febbraio 2021**; annunciato nella seduta n. 297 del 2 febbraio 2021.

Classificazione TESEO

TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla [13^a Commissione permanente \(Territorio, ambiente, beni ambientali\)](#) in sede **redigente** il 14 maggio 2021. Annuncio nella seduta n. 327 del 18 maggio 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2083

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2083

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BRIZIARELLI**, **ARRIGONI**, **BRUZZONE**, **PAZZAGLINI**, **TESTOR**, **RIPAMONTI**, **PUCCIARELLI** e **MARTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 2021

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di siti di interesse nazionale

Onorevoli Senatori. - La bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN) e la riqualificazione delle aree contaminate sono sfide prioritarie per la tutela della salute e il risanamento ambientale e consentono, nel contempo, lo sviluppo del tessuto produttivo, la ripresa dell'iniziativa imprenditoriale e la realizzazione di grandi infrastrutture, quale aspetto fondamentale per il rilancio dell'economia di un Paese profondamente provato dalla crisi epidemiologica da COVID-19.

Con il presente disegno di legge si interviene sul cosiddetto testo unico ambientale, nello specifico sull'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 52, inserendo al comma 2, tra i principi e i criteri direttivi per l'individuazione dei siti di interesse nazionale da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'insistenza, attualmente o in passato, di centrali elettriche a carbone, di siti interessati da attività estrattive e produttive o di siti di conferimento o deposito di lignite, quali le ceneri di lignite residue di attività di centrali dismesse.

Tale modifica consente di adeguare una norma di 15 anni fa al nuovo contesto europeo, ampliando i principi per l'individuazione dei SIN, e quindi rafforzando gli strumenti per la tutela e il risanamento ambientale.

Aspetto che assume ancora più rilevanza nell'ambito del percorso nazionale di decarbonizzazione, in coerenza con il piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e soprattutto della strategia di rilancio del Paese delineata dal *Recovery Plan*, che individua la transizione ecologica come uno dei tre assi strategici condivisi a livello europeo. Queste priorità comportano necessariamente adeguamenti puntuali della norma nazionale ambientale, per affrontare in maniera organica, strategica e strutturata la sfida della transizione verde, di crescita economica e di creazione di occupazione.

Il provvedimento prevede modifiche ordinamentali e quindi non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *f-bis*), dopo le parole: « di impianti chimici integrati » sono inserite le seguenti: « , di centrali elettriche a carbone riconvertite o dismesse »;

b) dopo la lettera *f-bis*) è aggiunta la seguente:

« *f-ter*) l'insistenza, attualmente o in passato, di attività estrattive e produttive di lignite o di siti di conferimento in discarica di lignite, inclusi gli accumuli di ceneri derivanti dalle medesime attività ».

